

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 28.04.2023

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.15** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

STEFANO VESCOVI	Presente
CILLONI FABRIZIO	Presente
PAOLO FRANZIA	Presente
GIORGIA GRIMALDI	Presente
MAURO LUGARINI	Presente
MARCO PERVILLI	Presente
MARIO RATTU	Presente
DEVID SASSI	Assente
SAMUELE POLI	Presente
BERGIANTI ANNARITA	Presente
STEFANIA COLLI	Presente
LUCA MULE'	Assente
CEPELLI MICHELE	Assente

Pres.: 10

Ass.: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: Dr.ssa **ANNA MESSINA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **STEFANO VESCOVI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra il punto all'ordine del giorno IL Vicesindaco, Paolo Francia.
Interviene il Consigliere Mauro Lugarini.

Gli interventi sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge n. 160 del 2019 che all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022);
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

DATO ATTO CHE, ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art 1, comma 756, della Legge n 160/2019, così come integrato dall'art 1, comma 837, della Legge 197/2022, il quale dispone in merito alla diversificazione delle aliquote di cui ai commi da 748 a 754, art 1, Legge 160/2019, e pertanto tale disposizione rimane tuttora inattuata;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, che consente ai Comuni di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo 2023;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella G.U., Serie Generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che ha previsto l'ulteriore proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 differendola al 30 aprile 2023;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 31/05/2022 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

CONSIDERATO che per l'anno 2023 questa Amministrazione intende lasciare invariate le aliquote e le detrazioni IMU approvate nell'anno 2022;

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

<u>0,6 per cento</u>	<p style="text-align: center;"><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<u>ESENZIONI</u>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie</p>

	<p>diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle rispettive pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forza di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,54 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,89 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE - FABBRICATI ABITATIVI</u> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9, non abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle medesime abitazioni. <u>Ai sensi della Legge di Stabilità' 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle

	<p>categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprietario dell'immobile <u>non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale)</u> oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • <u>Il contratto di comodato deve essere registrato</u> • <u>il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</u> • <u>il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</u> • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato <p><u>Ai sensi del comma 1092 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2019, il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</u></p> <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge.</u></p> <p><u>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</u></p> <p>Ai sensi della Legge n.208/2015 art. 1 comma 53, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla <u>legge 9 dicembre 1998, n. 431</u>, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti da consegnarsi entro il 31 dicembre 2019 all'ufficio tributi, <u>corredato da copia del contratto di locazione.</u></p>
<p><u>0,89 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI C/2 - C/6 - C/7</u> Si applica a tutti gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non si possono considerare <u>pertinenze esenti</u> dell'abitazione principale.</p>
<p><u>ESENTI</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>

<u>ESENTI</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0,84 per cento</u>	<u>ALIQUOTE - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D</u> Si applica a tutte le tipologie di immobili appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/10.
<u>0,79 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica a tutte le tipologie di immobili non ricomprese in quelle precedenti. A titolo esemplificativo ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4 e A/10.
<u>1,06 per cento</u>	<u>AREE FABBRICABILI</u> Si applica alle aree fabbricabili.
<u>ESENTI</u>	<u>TERRENI AGRICOLI</u>

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre c.a.;

VERIFICATA la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e votanti, all'esito della quale si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno,

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE ED APPROVARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2023:

<p><u>0,6 per cento</u></p>	<p align="center"><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nella categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>ESENZIONI</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle rispettive pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forza di polizia ad</p>

	<p>ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,54 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,89 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE - FABBRICATI ABITATIVI</u> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9, non abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle medesime abitazioni.</p> <p><u>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 • il proprietario dell'immobile <u>non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale)</u> oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • <u>Il contratto di comodato deve essere registrato</u> • <u>il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</u> • il proprietario dell'immobile <u>deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</u> • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato <p><u>Ai sensi del comma 1092 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2019, il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</u></p> <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge.</u></p>

	<p><u>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</u></p> <p>Ai sensi della Legge n.208/2015 art. 1 comma 53, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla <u>legge 9 dicembre 1998, n. 431</u>, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti da consegnarsi entro il 31 dicembre 2019 all'ufficio tributi, <u>corredato da copia del contratto di locazione.</u></p>
<u>0,89 per cento</u>	<p><u>FABBRICATI C/2 C/6 C/7</u> Si applica a tutti gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non si possono considerare <u>pertinenze esenti</u> dell'abitazione principale.</p>
<u>ESENTI</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>ESENTI</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0,84 per cento</u>	<u>ALIQUOTE - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D</u> Si applica a tutte le tipologie di immobili appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/10.
<u>0,79 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica a tutte le tipologie di immobili non ricomprese in quelle precedenti. A titolo esemplificativo ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4 e A/10.
<u>1,06 per cento</u>	<u>AREE FABBRICABILI</u> Si applica alle aree fabbricabili.
<u>ESENTI</u>	<u>TERRENI AGRICOLI</u>

2. **DI DARE ATTO** che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2023;
3. **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento comunale in materia di I.M.U.;
4. **DI INVIARE**, a norma dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo le specifiche tecniche di cui al DM 20 luglio 2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, in quanto atto propedeutico a quello di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti espressi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e votanti, all'esito della quale si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/00.

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 28.04.2023

IL PRESIDENTE

STEFANO VESCOVI

IL SEGRETARIO

Dr.ssa ANNA MESSINA

Il sottoscritto

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, li

IL SEGRETARIO
Dr.ssa ANNA MESSINA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 28.04.2023

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, li

IL SEGRETARIO
Dr.ssa ANNA MESSINA